



Il Ministro della Giustizia

Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103 recante “*Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento giudiziario*”;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216 recante “*Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 82, 83, e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n. 103*”;

visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, recante “*Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*”;

visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “*disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

visto, in particolare, l’articolo 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 161 che prevede che con decreto ministeriale si provveda alla individuazione dei criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all’archivio delle intercettazioni (articolo 2, comma 5);

visto il Decreto del Ministro della Giustizia in data 20 aprile 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2018, recante “*Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l’accesso all’archivio informatico a norma dell’articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216*”;

considerato l'avvenuto adeguamento degli uffici giudiziari alle prescrizioni impartite dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di sicurezza delle attività di intercettazione di conversazioni e comunicazioni, con provvedimento 18 luglio 2013 e successivi provvedimenti modificativi e integrativi;

DECRETA

Art. 1.

(Accesso per la consultazione dell'archivio digitale delle intercettazioni)

1. I criteri a cui il procuratore della Repubblica si attiene per regolare le modalità di accesso all'archivio di cui all'articolo 89-bis delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, a tutela degli atti ivi custoditi, restano quelli già stabiliti dall'articolo 3 del decreto del Ministro della Giustizia 20 aprile 2018.

Roma, 21 OTT. 2021

LA MINISTRA

Marta CARTABIA

